



Lavoratori fragili: le tutele dal 1 aprile 2022

Il [Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24](#) - *Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*, **non proroga lo stato di emergenza dopo il termine del 31 marzo 2022**, pur mantenendo alcune norme derogatorie per far fronte ad una *“fase di progressivo rientro nell'ordinario”*.

Tra i diversi provvedimenti che decadono, alcuni si riferiscono proprio alla platea dei **lavoratori fragili**, ovvero coloro che, individuati nell'**art.26 c.2 del DL 18/2020** (Cura Italia) convertito in [legge 27/2020](#) *sono in possesso certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104*. Con ripetute proroghe anche a valore retroattivo, le tutele straordinarie sono state mantenute in modo continuativo fino alla data del 31 marzo.

Dal 1 aprile, pur al netto di eventuali modifiche in sede di conversione, il [DL 24/2022](#) **non rinnova più le preesistenti condizioni di garanzia** per i lavoratori fragili: ci riferiamo sia **al diritto di svolgere l'attività lavorativa in modalità agile** (c.2 bis del citato art.26) sia **all'assenza dal servizio come periodo di malattia non computabile al fine del comparto**.

Rimangono vigenti fino al 30 giugno 2022, invece, le disposizioni inerenti la **Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti** come riportato nell'art.10 poi declinato all'allegato B; nell'enunciato il riferimento è al [DL 34/20](#) convertito in [Legge 77/2020](#).

Di seguito il testo coordinato delle due fonti.

Decreto Legge 24 marzo 2022, n.24	Misure prorogate al 30 giugno 2022	Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77
<p><i>Art. 10 Proroga dei termini correlati alla pandemia da COVID-19</i></p> <p><i>comma 2. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato B sono prorogati al 30 giugno 2022 e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.</i></p>	<p>Allegato B (articolo 10)</p> <p>punto 1.</p> <p>Articolo 83, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77</p> <p>Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio</p>	<p>Art. 83 Sorveglianza sanitaria</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (<i>La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente, ndr</i>) per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attivita' produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'eta' o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilita' che possono caratterizzare una maggiore rischiosita'. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita' previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.</p> <p>2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilita' di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo puo' essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni 95/279 dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.</p> <p>3. L'inidoneita' alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non puo' in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.</p>

Come tutto ciò possa applicarsi alla realtà organizzativa delle scuole, nell'interesse primario di preservare i lavoratori fragili da un rischio contagio ancora molto presente, ci auguriamo sia oggetto di una nota del Ministero dell'Istruzione contenente indicazioni precise ed operative di adeguamento alla norma.

Allo stato attuale, l'istituto della *Sorveglianza sanitaria eccezionale* nel contesto scolastico trova riferimento nella [nota 1585 dell'11 settembre 2020](#) e nella [nota 325 del 3 marzo 2021](#): potrebbe essere questa la base per aggiornare, da parte dell'amministrazione e con urgenza, le nuove disposizioni trovando così una soluzione adeguata e rispettosa della salute dei tanti colleghi più esposti.

Nelle more, riteniamo applicabile la procedura individuata nella [nota 1585/20](#), tra l'altro citata in una recente interpretazione dell'Ufficio Legislativo del Ministero, dove si contempla la possibilità che l'interessato chieda di sottoporsi a visita dal medico competente, il quale se accerta la situazione di "fragilità" può prescrivergli misure cautelative o dichiararlo temporaneamente inidoneo. Ne consegue che per la scuola continua a trovare applicazione il [CCNI - Utilizzazione inidonei](#) sottoscritto nel 2008. All'esito del giudizio nulla esclude che questo personale, in condizione di maggior rischio, possa svolgere la propria prestazione anche in modalità agile.

Il capitolo delle risorse per le sostituzioni, aspetto vincolante per l'esigibilità delle disposizioni e la piena tutela del diritto alla salute dei lavoratori, necessita di una immediata presa in carico del ministero nel quadro di serie ed efficienti relazioni sindacali.

